

Estratto dal [Bollettino ufficiale n. 6 del 29 gennaio 2021](#)

(Testo completo aggiornato al 1° gennaio 2023, Foglio ufficiale del 6 dicembre 2022)

Contratto normale di lavoro nel settore degli impiegati di commercio nelle fiduciarie

Campo di applicazione

Art. 1

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle fiduciarie.

Importo del salario minimo

Art. 2

¹Salari orari minimi di base:

- impiegato generico	fr. 20.36
- impiegato operativo	fr. 22.02
- impiegato responsabile	fr. 25.00

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Altre disposizioni

Art. 4

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Validità

Art. 5

¹La validità del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie è prorogata di 3 anni (fino al 31 dicembre 2023).

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri